

PERSONALE – (Accordo Stato-Regione)

L.R. 31/01/2024 n. 3, art. 50, co. 1 e co. 2- (Facoltà assunzionali presso la Regione Siciliana e gli Enti di cui all'art.1 della L.R. n.10/2000)

Co. 1 "In applicazione del punto 10 dell' "Accordo" in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, le facoltà di assunzione previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 e successive modificazioni sono determinate, rispettivamente, per il personale del comparto non dirigenziale sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il cento a decorrere dall'anno 2026, e per il personale con qualifica dirigenziale sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il biennio 2023-2024, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2025"

Co. 2 "Le facoltà di assunzione di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto della dotazione organica determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9 e in coerenza con la programmazione dei fabbisogni del personale contenuta nel Piano integrato di attività e organizzazione. Le autorizzazioni ad assumere previste da disposizioni normative nazionali, con oneri integralmente a carico di risorse extraregionali, non riducono le facoltà di assunzione di cui al comma 1.

N.B.: Si precisa che l'art.4, comma 2, della L.r. 06 agosto 2019, n.14 si riferisce anche agli Enti di cui all'art.1 della L.R. n.10/2000 (comparto non dirigenziale)

E' STATO ASSUNTO NUOVO PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE SULLA BASE DEL TURN OVER DI CUI ALLA SUPERIORE NORMATIVA ?	2024	Percentuale di assunzioni %		SI	NO

La disposizione in questione non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia, in quanto, a legislazione vigente, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell' art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 l' Ente non ha un proprio ruolo organico e può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Firmato digitalmente
da: FILIPPO NASCA
Data: 09/07/2024
18:55:12



TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 - "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"

Punto 16 "di fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30%...omissis..."

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPENSIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30%?

	2024	SI	NO

Quanto previsto dalla presente scheda non è applicabile ai dirigenti di questo Fondo Pensioni, che sono provenienti dai ruoli della Regione, l'ordine, ai sensi del comma disposto dal comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell'art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14, il Fondo può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea, il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. Disponendo l'Ente soltanto del dato del trattamento accessorio, il "Trattamento economico annuo complessivo fiscale" non è riconducibile all'Ente né può essere quantificato dallo stesso. La nozione di "retribuzione minima dei dirigenti generali" non si ricava da alcuna fonte primaria o secondaria; la recente deliberazione della Giunta di Governo nr. 96/2023 ha determinato le parti variabili di tutti i dirigenti generali dei dipartimenti e di questo Fondo Pensioni, superando di fatto quanto previsto dalla deliberazione di giunta nr. 207/2011. La norma in materia di tetti retributivi non è più efficace dal 31/12/2019. Inoltre, le retribuzioni minime dei dirigenti sono determinate dal CCRL di riferimento e non possono essere incrementate con importi contrattuali non previsti, né diminuiti al di sotto dei livelli retributivi definiti dalla medesima contrattazione collettiva.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



Firmato digitalmente
da: FILIPPO NASCA
Data: 09/07/2024
18:55:14

FONDO PENSIONI
REGIONE ABRUZZO

BUONI PASTO

D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni" (convertito dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135)

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."

AL PERSONALE DIPENDENTE VENGONO EROGATI BUONI PASTO?	2024		Sì	NO
I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7 ?			Sì	NO

Il vincolo finanziario è rispettato in quanto il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non supera il valore nominale di 7,00 euro.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Firmato digitalmente
da: FILIPPO NASCA
Data: 09/07/2024
18:55:15

Scheda n. "4" allegata alla Circolare n. 11 del 09/05/2024 prot. n. 22240

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co.1, co.2, co. 3 - "Acquisto di beni e servizi"

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana in apposita direttiva contenente le necessarie iniziative, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, per la razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi inestese ai vari rami dell'amministrazione regionale.

2. I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi adeguano i loro comportamenti alle direttive impartite dal dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.

3. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le gli stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma.

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro?	2024	SI	NO
---	------	----	----

D.L. 06/07/2012 n.95 art. 1 - "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"

Art. 1

(In vigore dal 18 gennaio 2023)

(comma 1 così come modificato dalla Legge di conversione n. 07/08/2012, n. 135 e successivamente dall'art. 1, co.154, L. 24/12/2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013) 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

E' STATA RISPETTATA LA NORMATIVA DI CUI SOPRA ?

Delibera Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 - "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"	2024	SI	NO
--	------	----	----

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?	2024	SI	NO
---	------	----	----

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"

Co.1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66."

D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8 lett. a) - "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"

(convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1 della Legge 23/06/2014, n. 89)


Co. 8 " ... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi....omissis..."

E' STATA ESPERTA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ?	SI	NO
--	----	----

L'Ente si avvale della piattaforma CONSIP (mercato elettronico o convenzioni) o delle procedure negoziali gestite dalla Centrale Unica Committenza, operante presso l'Assessorato Regionale dell'Economia. Per i contratti, non stipulati mediante adesione a convenzioni Consip o al m.e.p.a., ma ai sensi dell'allora vigente Decreto Legislativo n. 163/2006, l'Ente risulta aver provveduto alla riduzione dell'importo nella misura del 5%, previsto dall'art. 13 L.R. n. 13/2014, come risulta dalle schede compilate dagli organi di amministrazione e di gestione in carica nell'anno 2015. Quanto previsto dalla delibera di Giunta 317/2012, risulta superato dalla normativa vigente, che obbliga il ricorso al mercato elettronico per tutte le forniture di importo superiore ad € 5.000,00 (L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro).

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione



Firmato digitalmente
da: FILIPPO NASCA
Data: 09/07/2024
18:55:16

FONDO PENSIONI
REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Scheda n. "5" allegata alla Circolare n. 11 del 09/05/2024 prot. n. 22240

SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 1, co. 2, co. 3, co. 4 - "Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni" (Ai sensi della Circ. reg. 28 settembre 2010, n. 15 sono state approvate disposizioni attuative di quanto stabilito dal presente articolo)

Co. 1 " Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento".

Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."

Co. 3 "Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione".

Co. 4 "Gli organi di controllo interno verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria Generale della Regione."

E' STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA SPESA A COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI E DI OGNI ALTRA PUBBLICAZIONE PREVISTA ANCHE DA LEGGI E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI?		SI	NO	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	PREVISIONE/IMPEGNI 2024
		a	b=ax50%	
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€

La disposizione di contenimento della spesa non risulta applicabile all'Ente, ancora non istituito nel 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Per asseverazione

Firmato digitalmente
da: FILIPPO NASCA
Data: 09/07/2024
18:55:17



Scheda n. "6" allegata alla Circolare n. 11 del 09/05/2024 prot. n. 22240

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28 "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa"

Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZANO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ?

2024

SI

NO

I vincoli sopracitati sono stati rispettati in quanto agli amministratori ed al personale dell'Ente che per ragioni di servizio hanno utilizzato il mezzo di trasporto aereo, è stato riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Firmato digitalmente
da: FILIPPO NASCA
Data: 09/07/2024
18:55:18

FONDO PENSIONI
REGIONALE SPECULAZIONE

AUTOVETTURE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1, co.2 e co.3 "Auto di servizio" - (vedi anche Circ. Ass. 8 novembre 2013, n. 17)

Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA?		SI	NO
L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI SERVIZIO, ESCLUSIVAMENTE IN USO CONDIVISO CAR SHARING ?	2024	SI	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC.?		SI	NO
E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DIMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO?	SI	NO	DATA COMUNICAZIONE
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO AI SENSI DEL COMMI 1 e 2 ?	2024	SI	NO

Con riguardo all'art. 22 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 che fissa il divieto di possedere auto di rappresentanza e pone limiti al possesso di auto di servizio, la fattispecie non si realizza nel caso del Fondo Pensioni Sicilia, che alla data di compilazione della scheda non ha la proprietà di veicoli. L'Ente utilizza sporadicamente in condivisione le auto di servizio (auto c.d "gialle") messe a disposizione dalla Regione Siciliana, ove vi sia disponibilità.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione



Firmato digitalmente
da: FILIPPO NASCA
Data: 09/07/2024
18:55:20

CONSULENTI

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2 "Nomina consulenti" – (vedi anche Circ. Ass. 8 novembre 2013, n. 17)

Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."

PER L'ANNO 2024 SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ?

		SI	NO
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA	NUMERO CONSULENTI		
	ESTREMI AUTORIZZAZIONE		

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
Per asseverazione

Firmato digitalmente
da: FILIPPO NASCA
Data: 09/07/2024
18:55:21

FONDOPENSIONI

Firmato digitalmente da
GIOVANNI GIAMMARVA
CN = GIOVANNI GIAMMARVA
C = IT

CANONI DI AFFITTO

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4 - "Riduzione dei costi degli affitti" (vedi anche Circ. Ass. 8 novembre 2013, n. 17)

Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."

Co. 3 "....."

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"

L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, art. 3, comma 1, lett.a) e comma 3

Co. 1 "I canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'art. 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, riguardante anche i fondi comuni di investimento immobiliare ed i fondi di investimento alternativo,.....sono ridotti dall'1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, del 5% annuo.....oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso."

Co.3 "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli enti e alle società ricomprese nel gruppo amministrazione pubblica riferibile alla Regione Siciliana ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118".


I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AL COMMI 1 DELL'ART.27 L.R.N.9/2013 ?	2024		SI	NO
	SI	NO		
SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. N. 9/2013?	SCADENZA CONTRATTO		IMPORTO CANONE	
			€ 16.653	
A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ?	2024		€ 832,65	
I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ?	2024		SI	NO
SONO STATI RIDOTTI I CANONI PER LOCAZIONI PASSIVE DEL 5% A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2021 E SINO AL 30 GIUGNO 2024 AI SENSI DELLA L.R.N. 9/2021?	2024		SI	NO

In ordine a detta disposizione, il nuovo canone per la nuova area di locazione stipulata nel 2019 di locati assegnati per i quali i oneri di affitto sono stati assorbiti per quanto concerne la sede di Palermo, mentre per quella di Catania è stato stipulato un contratto di affitto dal 01/08/2019 al 31/07/2025 con un canone annuo di € 16.653,00. Per effetto della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 art. 3 comma 1 lettera a) il canone annuale è stato ridotto ad € 15.820,35 ovvero del 5%. Il riferimento delle rilevazioni OMI è contenuto nell' enunciato motivatorio del decreto n. 2352 del 05/09/2019. L' Area in cui ricade l' immobile non risulta censita. Il canone comprende inoltre servizi di pulizia, vigilanza armata, videosorveglianza, fruizione dell' area parcheggio, fornitura parcheggio ed utilizzo della sala conferenza per quattro volte anno.

L'Ente è in attesa di conoscere le modalità e il capitolo del bilancio della Regione su cui versare i risparmi di spesa conseguiti.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione



Firmato digitalmente
da: FILIPPO NASCA
Data: 09/07/2024
18:55:23

COMPENSI AGLI ORGANI


<p>L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18, co.1 e sm.i "Disposizioni in materia di enti regionali"</p>	
<p>Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".</p>	
<p>L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1 e co. 2 - "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale"</p>	
<p>Co. 1 "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti di parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo." .</p>	
<p>Co. 2 "Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.....con Decreto del Presidente della Regione, sono individuate, in base ai criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce....." (D.P.Reg. n. 243 del 15/05/2023, art. 2)</p>	

SONO STATI RISPETTATI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI?	2024	SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DELL'ART. 17, COMMA 1 e 2 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010 NONCHE' D.P.Reg. n. 243/2023 ?	2024	SI	NO

Risulta onorifico l'incarico di consigliere del CIV (D.P. 14/2009). Sono invece non onorifici gli incarichi del Collegio dei Sindaci e di consigliere di amministrazione, come previsto dall'art. 16 della L.R. 22 febbraio 2023 n. 23.
La carica di Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo è onorifica per effetto della L.R. n. 13 del 25/05/2022. I tetti di spesa sono rispettati.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO



per asseverazione

Firmato digitalmente da:
FILIPPO NASCA
Data: 09/07/2024 18:56:52

